

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### CONTO CORRENTE ORDINARIO

- Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori –  
(Residenti e Non Residenti)

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti S.p.A.

Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Corso Matteotti, 2A – 20121 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it) - E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente

**BANCA ALETTI & C. SPA** - Sede Legale: Corso Matteotti, 2A – 20121 Milano. Codice Fiscale: 00479730459 Partita IVA: 10994160157. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 1343806. Capitale Sociale: euro 121.163.538,96 i.v. Società appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM

**Cognome e Nome:**

**Qualifica:**

**Numero iscrizione in Albi / Elenchi:**

#### CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela:

- a. i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b. le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c. il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- c bis. gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile;
- d. i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale;

- e. i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- f. i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- g. i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
- h. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB;
- j. i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it).

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### Tassi creditori<sup>1</sup>

- tasso annuo creditore - nominale 0,0000 %
- ritenuta fiscale pro tempore vigente

#### Tassi debitori su affidamenti<sup>2</sup>

- tasso annuo debitore entro fido - nominale 11,4500 %
- tasso annuo utilizzi extra-fido su affidamenti fino a 5000 euro 14,8000 %
- tasso annuo utilizzi extra-fido su affidamenti oltre 5000 euro 11,4500 %

<sup>1</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile). La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare un tasso di interesse "variabile" indicizzato a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE). Qualora il tasso di interesse come sopra determinato assuma un valore pari o inferiore a zero la Banca applicherà nei confronti del cliente il tasso minimo d'Istituto fino a quando lo stesso tasso non tornerà ad assumere un valore positivo garantendo comunque l'applicazione del tasso minimo d'Istituto.

<sup>2</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

### Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso mora 19,9000 %  
La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (esempi: EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE, EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE IN CORSO, ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, **il valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 11,4500 %
- senza azzeramento del parametro 11,9580 %

#### ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione - Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	-0,501 % valida dal 01/04/2022 al 30/04/2022
	-0,534 % valida dal 01/03/2022 al 31/03/2022
	-0,562 % valida dal 01/02/2022 al 28/02/2022

(\*) Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

### Corrispettivo per Disponibilità Creditizia<sup>3</sup> - persone fisiche e altre nature giuridiche

- corrispettivo annuo per disponibilita' creditizia 2,0000 %

### Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche<sup>4</sup>

- esenzione fino a 100,00 €
- commissione di istruttoria veloce per sconfinamento oltre 0,00 €
- importo massimo trimestrale 0,00 €
- importo minimo variazione saldo per tariffazione 0,00<sup>5</sup> €

### Commissione di istruttoria veloce (CIV) – non persone fisiche

- esenzione fino a 100,00 €
- per sconfinamento fino a 5000,00 €
- commissione di istruttoria veloce 0,00 €
- per sconfinamento fino a 30000,00 €
- commissione di istruttoria veloce 0,00 €
- commissione di istruttoria veloce per sconfinamento oltre 0,00 €
- importo minimo variazione saldo per tariffazione 0,00<sup>6</sup> €

<sup>3</sup> Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

<sup>4</sup> La commissione di istruttoria veloce non è prevista a carico di soggetti "consumatori" nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a **500,00** euro e abbiano avuto una durata non superiore a **7** giorni consecutivi.

<sup>5</sup> Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

### Spese per operazioni

- spese di scritturazione contabile 2,05 €

### Spese canone/forfait <sup>7</sup>

- canone / forfait 0,00 €
- numero operazioni gratuite incluse nel canone / forfait 0
- periodicità del canone / forfait trimestrale

### Costi di gestione del rapporto

- spese di estinzione 0,00 €
- spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione 15,00 €
- spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea 1,25 €
- spese per elaboraz. ed invio estratto conto in forma elettronica 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea <sup>8</sup> 1,25 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica 0,00 €
- spese per elaborazione e stampa estratto conto allo sportello 0,00 €
- imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)

### Particolarità

- periodicità di liquidazione delle competenze a debito annuale
- periodicità di liquidazione delle competenze a credito annuale
- periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese annuale
- frequenza di invio dell'estratto conto trimestrale
- frequenza di invio del documento di sintesi annuale

---

## BONIFICI

---

### Commissioni per disposizioni di bonifico

- bonifico sepa verso nostra banca - allo sportello <sup>9</sup> 2,00 €
- bonifico sepa verso altre banche - allo sportello <sup>10</sup> 2,00 €
- bonifico sepa verso ns. banca e gruppo - internet banking 0,50 €
- bonifico sepa verso altre banche - internet banking 1,00 €
- bonifico sepa verso ns. banca e gruppo - phone banking 2,00 €
- bonifico sepa verso altre banche - phone banking 2,00 €
- ordine permanente di bonifico nostra banca 2,58 €
- ordine permanente di bonifico altre banche 2,58 €

<sup>6</sup> Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

<sup>7</sup> Sui singoli rapporti di conto corrente ordinario in accordo con il cliente è possibile pattuire uno schema tariffario che prevede un determinato numero di operazioni incluse a fronte del pagamento di un importo forfettario periodico (il cui importo è sempre inferiore al prodotto del numero operazioni incluse per il costo operazione).

<sup>8</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

<sup>9</sup> applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

<sup>10</sup> applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

▪ Commissione fissa bonifico sepa urgente	5,16 €
▪ Commissione percent. aggiuntiva bonifico sepa urgente	0,1000 %
▪ Commissione massima bonifico sepa urgente	51,65 €
▪ commissione fissa aggiuntiva bonifico sepa con allegati	5,16 €

#### Valute

▪ accredito bonifico nostra banca	data operazione
▪ accredito bonifico altre banche	data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico a banche	data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico a nostre filiali	data operazione

---

### UTENZE

#### Commissioni

▪ commissione addebito diretto preautorizzato	1,03 €
▪ valuta addebito diretto preautorizzato	data operazione

---

### COMMISSIONI VARIE

#### Commissioni

▪ commissione per rilascio certificazione interessi ad uso fiscale	1,25 €
▪ comm.per domiciliazione corrispondenza - se richiesta	non prevista

---

### CARTE DI CREDITO<sup>11</sup>

#### NEXI

▪ nexi excellence - canone annuale	210,00 €
------------------------------------	----------

---

### SERVIZI ON LINE

#### Servizio Internet Banking

▪ canone servizio internet banking	2,00 €
▪ numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone	2
▪ numero canoni mensili esenti (dalla data di attivazione)	3
▪ attivazione dispositivo di sicurezza card/tastiera (se attivata)	15,00 €
▪ mancata restituzione dispositivo di sicurezza card/tastiera	15,00 €
▪ attivazione dispositivo di sicurezza token di base (se attivato)	5,00 €
▪ mancata restituzione dispositivo di sicurezza token di base	5,00 €

<sup>11</sup> Le voci elencate non comprendono eventuali spese o commissioni reclamate da terzi. Al riguardo si rimanda ai Fogli Informativi specifici predisposti della società emittente la carta.

- attivazione dispositivo di sicurezza token app (se attivato) 0,00 €

#### Servizio di "Trading online"

- canone mensile servizio 'trading online' - linea global 3,00 €
- numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone 1
- canone mensile servizio 'trading online' - linea universal 9,00 €
- numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone 2
- canone mensile servizio 'trading online' - linea daytrader 12 50,00 €
- numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone 30

#### Pacchetti opzionali (linea Universal)

- can. mens. x "borse estere in tempo reale" universal europa1 10,00 €
- can. mens. x "borse estere in tempo reale" universal europa2 10,00 €
- can. mens. x "borse estere in tempo reale" universal usa 10,00 €

#### Servizio Phone Banking

- canone servizio phone banking 0,00 €
- attivazione dispositivo di sicurezza card/tastiera (se attivata) 15,00 €
- mancata restituzione dispositivo di sicurezza card/tastiera 15,00 €
- attivazione dispositivo di sicurezza token di base (se attivato) 5,00 €
- mancata restituzione dispositivo di sicurezza token di base 5,00 €

#### Opzione "YouAlert" (sms, e-mail banking)

- canone mensile su opzione "youalert" (se attivato) 2,00 €

#### Servizio "Infocarte"

- canone mensile servizio 'infocarte' 2,00 €

#### Informazioni particolari

- frequenza di invio del documento di sintesi minima annuale

### OPERAZIONI ESTERO IN EURO E IN DIVISA

#### COMMISSIONI DI INTERVENTO

La commissione di intervento è applicata per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici SEPA e dei Bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009 e successive modifiche.

In particolare è applicata a: liquidazione di bonifici (incassi) Extra SEPA, esecuzione di bonifici (trasferimento Fondi) Extra SEPA, addebito di assegni di c/c circolati all'estero e pervenuti direttamente dall'estero, negoziazione sbf di assegni e travelers cheques, incassi elettronici, negoziazione in cambi a pronti, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso estero di documenti, effetti, assegni e banconote, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari, garanzie internazionali e lettere di credito stand-by, operazioni di sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.

#### Operazioni varie con negoziazione

- comm.per operazioni con negoziazione - permillare 2,000000 ‰

<sup>12</sup> Il canone include i pacchetti opzionali per l'accesso ai dati di alcuni mercati esteri in tempo reale (USA, Francoforte, Parigi e Amsterdam).

- comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo 3,50 €

#### Operazioni varie senza negoziazione

- comm.per operazioni senza negoziazione - permillare 2,000000 ‰
- comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo 3,50 €
- comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare 2,000000 ‰
- comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo 3,50 €

#### BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

##### Spese

- bonifico sepa 0,00 €
- bonifico extra sepa in euro 10,50 €
- bonifico extra sepa in divisa 15,00 €

##### Valute accredito

- accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-nr.gg 0
- accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-tip.gg lavorativi
- accred.operaz. non soggette dir.ue 2015/2366 senza conv.-nr.gg 4
- accred.operaz.non soggette dir. ue 2015/2366 senza conv.-tipo gg lavorativi
- accredito operazioni con conversione - nr. gg 13 4
- accredito operazioni con conversione - tipo gg 14 lavorativi

#### BONIFICI ESTERO IN USCITA

##### Spese bonifici cartacei (opzione SHA) <sup>15</sup>

- bonifico extra sepa in euro 15,50 €
- bonifico extra sepa in euro/divisa tra clienti banca 15,50 €
- bonifico extra sepa in divisa 20,00 €

##### Spese bonifici pay-ord (opzione SHA) <sup>16</sup>

- pay-ord extra sepa in euro 15,50 €
- pay-ord extra sepa in euro/divisa tra clienti banca 15,50 €
- pay-ord extra sepa in divisa 20,00 €

##### Penali assenza Iban-Bic

- penale assenza iban/bic su bonifici sepa 2,00 €
- penale assenza iban/bic su bonifici extra sepa 10,00 €

##### Valute

- addebito bonifici disposti - nr. giorni 0
- addebito bonifici disposti - tipo giorni lavorativi da data contabile

<sup>13</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA.

<sup>14</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA.

<sup>15</sup> Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

<sup>16</sup> Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

## NEGOZIAZIONE DI DIVISA

### Spese

- compravendita in divisa pronti/termine 10,00 €

### Valute addebito

- addebito compravendita divisa a pronti - nr giorni 0
- addebito compravendita divisa a pronti - tipo giorni lavorativi da data contabile

### Valute accredito

- accredito compravendita divisa a pronti - nr giorni 2
- accredito compravendita divisa a pronti - tipo giorni lavorativi da data contabile

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso in caso di Offerta Fuori Sede

Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:

- il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
- restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.

### Recesso dal contratto

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
- rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo



le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

#### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Banca Aletti S.p.A.  
Gestione Reclami presso Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.alettibank.it](http://www.alettibank.it)
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:  
[reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[reclamibancari@pec.bancobpm.it](mailto:reclamibancari@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

**A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

**1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

**2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

**B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

**1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### **C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:**

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

**[www.consob.it](http://www.consob.it)**

**[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)**

**[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)**

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti

venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

**LEGENDA**

<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Bonifico permanente</b>	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi effettuato in via continuativa.
<b>Bonifico urgente</b>	Disposizione di un ordine di pagamento che viene regolato dalla banca nella stessa giornata di esecuzione.
<b>Canone</b>	Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto.
<b>Clientela al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

<p><b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b></p>	<p>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</p> <p>La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".</p> <p>La CIV e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative</li> <li>- operazioni di prelievo</li> <li>- operazioni di acquisto titoli</li> <li>- emissione di assegni circolari</li> <li>- esecuzione bonifici anche tramite home banking</li> <li>- operazioni estero</li> <li>- addebito diretto</li> <li>- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca</li> <li>- operazioni di tesoreria</li> <li>- pagamento deleghe fiscali</li> <li>- imposta di bollo</li> <li>- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.</li> </ul> <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente).La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
<p><b>Consumatore</b></p>	<p>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).</p>
<p><b>Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC)</b></p>	<p>Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p>
<p><b>Direttiva UE 2015/2366</b></p>	<p>Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno.</p>
<p><b>Disponibilità somme versate</b></p>	<p>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente puo' utilizzare le somme versate</p>
<p><b>EEA</b></p>	<p>European Economic Area: identifica tutti i paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.</p>

<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Frequenza di invio dell'estratto conto</b>	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
<b>Importo minimo variazione saldo per tariffazione</b>	Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata.
<b>Non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait</b>	Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Sconfinamento in assenza di fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
<b>Scoperto</b>	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
<b>Servizio Internet Banking</b>	Canale informativo/operativo via internet.
<b>Servizio Phone Banking</b>	Canale informativo/operativo via telefono.
<b>Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione</b>	Spese riferite all'elaborazione delle competenze del periodo di liquidazione previsto.
<b>Spese per elaborazione ed invio estratto conto</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per ogni operazione registrata in conto</b>	Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente/libretto nel periodo di liquidazione previsto.

<b>Spese SHA / OUR / BEN</b>	<p>Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza;</li> <li>- con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante;</li> <li>- con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario.</li> </ul> <p>Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.</p>
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	<p>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul rapporto conto/libretto, al netto delle ritenute fiscali.</p>
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	<p>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.</p>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<p>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</p>
<b>Valute sul prelievo di contante</b>	<p>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.</p>
<b>Valute sul versamento di contante</b>	<p>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.</p>